Regione

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 7968 DELLA RACCOLTA

STATUTO DELLA FONDAZIONE
"L'ANNUNZIATA - MEDITERRANEO"

Articolo 1 - Costituzione

 Per volontà della Regione Campania è istituita la Fondazione "L'ANNUNZIATA - MEDITERRANEO".

Articolo 2 - Sede

- 1. La Fondazione ha sede in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81.
- 2. La Fondazione svolge la propria attività istituzionale nell'ambito della Regione Campania.
- 3. Possono essere istituiti, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, uffici e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 - Oggetto e Scopo

1. La Fondazione, con la tassativa esclusione di qualsiasi finalità di lucro, è strumento di servizio della Regione Campania, ed ha per scopo la promozione della cultura dei valori della solidarietà e della dignità umana, per l'affermazione delle pari opportunità, dell'uguaglianza e della parità di genere, attraverso la realizzazione di azioni positive orientate a sostegno delle donne, degli immigrati e dei bambini, e lo svolgimento o il supporto di attività di studio, di ricerca, di didattica e di pubblico dibattito che favoriscano la conoscenza e la rimozione dei problemi concernenti la piena affermazione dei diritti, anche politici e sociali, che affliggono la condizione femminile, quella degli immigrati e quella dei minori.

SCHEMA DELLE MODIFICHE STATUTARIE FONDAZIONE "L'ANNUNZIATA -MEDITERRANEO"

Articolo 1 Costituzione

volontà

Per

della

Campania è istituita la Fondazione "L'ANNUNZIATA - MEDITERRANEO", di seguito denominata Fondazione.

2. La Fondazione è un istituto di diritto privato senza scopo di lucro, disciplinata dal codice civile, dalle norme di riferimento e dallo statuto.

Articolo 2 Sede

- 1. La Fondazione ha sede in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81.
- 2. La Fondazione svolge la propria attività istituzionale nell'ambito della Regione Campania, di seguito denominata Regione.
- 3. Il consiglio di indirizzo, con propria deliberazione, può istituire uffici e rappresentanze in altre Regioni d'Italia.

Articolo 3 Oggetto e Scopo

1. La Fondazione, con la tassativa esclusione di qualsiasi finalità di lucro, è strumento di servizio della Regione ed ha per scopo la promozione della cultura dei valori della solidarietà e della dignità umana, per l'affermazione delle pari opportunità, dell'uguaglianza genere, della parità di la realizzazione attraverso positive azioni orientate sostegno delle donne, degli immigrati, dei bambini <mark>e</mark> persone detenute, internate comunque prive della libertà <mark>personale</mark> e lo svolgimento o supporto di attività di studio, di ricerca, di didattica e di pubblico dibattito che favoriscano

- 2. A tale scopo la Fondazione:
 a) promuove iniziative, studi e
 ricerche di interesse scientifico,
 culturale o sociale sulle pari
 opportunità, in ogni loro possibile
 declinazione;
- b) promuove la ricerca e la cultura nei campi di interesse della Fondazione anche attraverso lo studio, la progettazione e la gestione di progetti e programmi di ricerca regionali, nazionali ed internazionali;
- c) istituisce e assegna premi e borse di studio;
- d) è strumento per la realizzazione delle politiche sociali della Regione Campania e per il supporto alle attività regionali;
- e) promuove, realizza o gestisce strutture, servizi e iniziative per conto della Regione Campania, che abbiano come scopo il sostegno alle donne, ai minori o agli immigrati nell'affermazione dei loro diritti o nella rimozione di situazioni di svantaggio;
- f) sostiene e promuove in ogni modo l'affermazione dell'imprenditoria femminile, anche attraverso attività di formazione e di incubazione di nuove imprese;
- g) assume la gestione di servizi culturali e per il tempo libero, nonché in generale di servizi pubblici nei campi di interesse e di attività della Fondazione;
- h) promuove, progetta e gestisce attività di informazione, orientamento e formazione professionale, manageriale e specialistica per le
- categorie indicate al comma 1;
- i) sostiene la formazione e l'accesso
 delle donne e degli immigrati
 alle professioni e ai mestieri;
- j) progetta, organizza e svolge attività di formazione, aggiornamento e orientamento all'istruzione e al lavoro;
- k) favorisce e realizza azioni volte a
 facilitare l'incontro tra
 domanda e offerta di lavoro;
- 1) promuove la valorizzazione della cultura della cooperazione in ambito internazionale sui temi di

- conoscenza e la rimozione dei problemi concernenti la piena affermazione dei diritti, anche politici e sociali, che affliggono la condizione femminile, quella degli immigrati e quella dei minori.
- 2. A tale scopo la Fondazione:
- a) promuove iniziative, studi e ricerche di interesse scientifico, culturale o sociale sulle pari opportunità, in ogni loro possibile declinazione;
- b) promuove la ricerca e la cultura nei campi di interesse della Fondazione anche attraverso lo studio, la progettazione e la gestione di progetti e programmi di ricerca regionali, nazionali ed internazionali;
- c) istituisce e assegna premi e borse di studio;
- d) è strumento per la realizzazione delle politiche sociali della Regione e per il supporto alle attività regionali;
- e) promuove, realizza o gestisce strutture, servizi e iniziative per conto della Regione che abbiano come scopo il sostegno alle donne, ai minori , agli immigrati, alle persone detenute, internate o comunque prive della libertà personale nell'affermazione dei loro diritti o nella rimozione di situazioni di svantaggio;
- f) sostiene e promuove in ogni modo l'affermazione dell'imprenditoria femminile, anche attraverso attività di formazione e di incubazione di nuove imprese;
- g) assume la gestione di servizi culturali e per il tempo libero, nonché in generale di servizi pubblici nei campi di interesse e di attività della Fondazione;
- h) promuove, progetta e gestisce attività di informazione, orientamento e formazione professionale, manageriale e specialistica per le categorie indicate al comma 1;
- i) sostiene la formazione e l'accesso delle donne, degli immigrati e delle persone detenute, internate o comunque prive della libertà personale alle professioni e ai mestieri;

interesse della Fondazione, con particolare attenzione alle collaborazioni in campo scientifico e culturali e in campo sociale fra l'Europa e i Paesi dell'area mediterranea;

m) promuove e gestisce progetti ed iniziative per la cooperazione internazionale per la realizzazione degli scopi della Fondazione, con particolare riferimento ai processi di integrazione europea e di cooperazione nell'area mediterranea; 3. La Fondazione, altresì, sempre con la tassativa esclusione di qualsiasi finalità di lucro, è strumento di servizio della Regione Campania, ed ha lo scopo di stimolare e sostenere un processo di integrazione armonica dei Paesi delle due rive del Mediterraneo, di stimolare e facilitare la creazione nei Paesi della riva Sud del Mediterraneo di occasioni di sviluppo economico rispettose dell'ambiente oltre che della storia di ciascun Paese, di stimolare la partecipazione alla vita istituzionale e pubblica delle donne, di contribuire a rendere Napoli e la Regione Campania punti di riferimento decisivi nei processi di integrazione.

- j) progetta, organizza e svolge attività di formazione, aggiornamento e orientamento all'istruzione e al lavoro;
- k) favorisce e realizza azioni volte a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- 1) promuove la valorizzazione della cultura della cooperazione in ambito internazionale sui temi di interesse della Fondazione, con particolare attenzione alle collaborazioni in campo scientifico e culturali e in campo sociale fra l'Europa e i Paesi dell'area mediterranea;
- m) promuove e gestisce progetti
 ed iniziative per la cooperazione
 internazionale per la realizzazione
 degli scopi della Fondazione, con
 particolare riferimento ai processi
 di integrazione europea e di
 cooperazione nell'area
 mediterranea;
- n) promuove azioni di sostegno al reinserimento e all'inserimento socio lavorativo delle persone detenute, internate o comunque prive della libertà personale per ridurre il rischio del rientro nel circuito dell'illegalità attraverso:
- n1) processi di formazione finalizzati all'acquisizione di una qualifica professionale;
- n2) analisi delle competenze con
 il conseguente orientamento al
 reinserimento e all'inserimento
 socio lavorativo;
- n3) convenzioni con enti e
 aziende per favorire l'integrazione
 socio lavorativa;
- n4) interventi di potenziamento a livello locale dell'integrazione tra servizi e politiche educative, della formazione professionale, del lavoro, della cura, e dell'inclusione sociale per favorire il recupero dell'inserimento lavorativo e sociale;
- n5) costituzione e sviluppo di servizi di sostegno e di reti di solidarietà e di assistenza formali e informali per favorire l'inclusione di soggetti a rischio di esclusione sociale.

- 4. A tale scopo la Fondazione:
 a) promuove progetti di ricerca e di
 studio di interesse scientifico e
 culturale, progetti di cooperazione
 decentrata, iniziative di carattere
 economico, sociale e culturale, con
 attenzione prioritaria ai temi
 dell'integrazione, nel rispetto delle
 diversità culturali, dei Paesi
 del Mediterraneo ed eventuali corsi di
 formazione a completamento delle
- suddette attività;
 b) cura la redazione, la pubblicazione
 e la diffusione della Rivista
 "Filo di perle", quale luogo di
 confronto e di approfondimento sui temi
 di interesse prioritario della
 Fondazione;
- c) promuove, in Italia ed all'estero, seminari di approfondimento, convegni ed incontri di livello regionale, nazionale e internazionale, curando la redazione, la pubblicazione e la diffusione dei relativi atti, di monografie e materiale informativo;
- d) istituisce e assegna premi e borse di studio;
- e) è strumento per la realizzazione delle politiche di prossimità e di cooperazione decentrata con i Paesi del Mediterraneo della Regione Campania e per il supporto alle attività regionali;
- f) promuove e svolge un'attività di ricerca scientifico tecnologica applicata nel settore delle produzioni vegetali, animali ed agroalimentari nel bacino del mediterraneo, nonchè la gestione di aziende sperimentali;
- g) promuove e facilita l'incontro delle

- 3. La Fondazione, sempre con tassativa esclusione di qualsiasi finalità di lucro, è strumento di servizio della Regione ed ha scopo di stimolare e sostenere un processo di integrazione armonica Paesi delle due rive dei Mediterraneo, di stimolare facilitare la creazione nei Paesi della riva Sud del Mediterraneo di occasioni di sviluppo economico rispettose dell'ambiente oltre che della storia di ciascun Paese, di stimolare la partecipazione alla vita istituzionale e pubblica delle donne, di contribuire a rendere la Napoli е Regione punti riferimento decisivi nei processi di integrazione.
- 4. A tale scopo la Fondazione:
- a) promuove progetti di ricerca e di studio di interesse scientifico progetti culturale, cooperazione decentrata, iniziative di carattere economico, sociale e culturale, con attenzione prioritaria ai temi dell'integrazione, nel rispetto delle diversità culturali, Paesi del Mediterraneo eventuali corsi di formazione completamento delle attività;
- cura la redazione, b) pubblicazione e la diffusione della Rivista "Filo di perle", quale confronto luogo di di temi approfondimento sui di interesse prioritario della Fondazione;
- promuove, in Italia all'estero, seminari di approfondimento, convegni ed livello incontri di regionale, nazionale e internazionale, curando la redazione, la pubblicazione e la diffusione dei relativi atti, monografie e materiale informativo;
- d) istituisce e assegna premi e borse di studio;
- e) è strumento per la realizzazione delle politiche di prossimità e di cooperazione decentrata con i Paesi del Mediterraneo della Regione e per il supporto alle attività regionali;
- f) promuove e svolge un'attività di ricerca scientifico tecnologica

donne che a vario titolo e nei diversi Paesi ricoprono cariche istituzionali oltre che rappresentanti di significative esperienze culturali ed associative.

- 5. Per lo svolgimento della propria attività, la Fondazione potrà ricevere la gestione di servizi in affidamento diretto (cd. domestico o "in house") dalla Regione Campania, laddove consentito dalla legge ed in quanto ne ricorrano i presupposti e le condizioni, richieste sulla base della normativa nazionale e dell'Unione Europea, e dunque, in particolare, in quanto l'attività, anche mediante apposite convenzioni sia sottoposta al controllo, a tali fini prescritto, della Regione Campania medesima, sulle modalità operative della stessa, secondo quanto indicato dalla normativa comunitaria per gli organismi "in house". In tali fattispecie, l'organo amministrativo è obbligato ad uniformarsi all'attività d'indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo dell'ente controllante, e svolgerà la propria attività a beneficio della Regione Campania, conformemente a quanto prescritto dalle convenzioni stesse, e dalla normativa tempo per tempo vigente in materia.
- 6. La Fondazione potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività connessa ed accessoria a quella istituzionale, in particolare di tipo scientifico, culturale e sociale comunque conseguente ed aderente ai propri scopi.

Articolo 4 - Patrimonio netto

- 1. Il Patrimonio netto è articolato in
 'patrimonio vincolato' e
 'capitale di funzionamento'.
- 2. Il 'patrimonio vincolato' della Fondazione è costituito:
- a) dalle somme di denaro conferite con tale destinazione dal socio fondatore, Regione Campania, mediante atti di dotazione alla Fondazione;

applicata nel settore delle produzioni vegetali, animali ed agroalimentari nel bacino del mediterraneo, nonchè la gestione di aziende sperimentali;

- g) promuove e facilita l'incontro delle donne che a vario titolo e nei diversi Paesi ricoprono cariche istituzionali oltre che rappresentanti di significative esperienze culturali ed associative.
- 5. Per lo svolgimento della propria attività, la Fondazione ricevere la gestione di servizi in affidamento diretto (cd. domestico "in house") dalla Regione consentito dalla legge ed in quanto ne ricorrano i presupposti e le condizioni richieste sulla base della normativa nazionale dell'Unione Europea, e dunque, in particolare, in quanto l'attività, anche mediante apposite convenzioni, sia sottoposta controllo della Regione secondo la <mark>disciplina</mark> comunitaria, <mark>statale e</mark> regionale in materia di organismi "in house". In tali fattispecie, <mark>la</mark> Fondazione è assoggettata al controllo della Regione ai sensi <mark>dell'articolo 6</mark> e svolge la propria attività a beneficio della Regione medesima conformemente a quanto prescritto dalle convenzioni dalla normativa tempo per tempo vigente in materia.
- 6. La Fondazione svolgere può qualsiasi altra attività connessa ed accessoria a quella istituzionale, in particolare di scientifico, tipo culturale 0 sociale comunque consequente ed aderente ai propri scopi.

Articolo 4 Patrimonio netto

- 1. Il patrimonio netto è articolato in patrimonio vincolato e capitale di funzionamento.
- 2. Il patrimonio vincolato della Fondazione è costituito:
- a) dalle somme di denaro conferite con tale destinazione dal socio fondatore, Regione mediante

- b) dalle donazioni, dai legati, dai contributi istituzionali ed ogni altra forma di liberalità espressamente destinati al patrimonio vincolato della Fondazione, salve le autorizzazioni di legge;
- 3. Il capitale di funzionamento è costituito da:
- a) contributi istituzionali non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio vincolato della Fondazione;
- b) contributi in conto capitale, in conto impianti e in conto esercizio, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio vincolato della Fondazione;
- c) donazioni, legati ed ogni altra forma di liberalità non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio vincolato della Fondazione;
- d) eventuali avanzi di gestione.
- 4. Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, comunque costituenti il patrimonio ed il capitale di funzionamento, durante la vita della Fondazione.

Articolo 5 - Socio Fondatore

- 1. Socio Fondatore è la Regione Campania, cui competono l'esercizio dei compete l'esercizio dei poteri poteri attribuiti dal presente statuto e dalla legge ai soci della Fondazione.
- 2. Non sono ammessi altri Soci Fondatori.

Articolo 6 - Diritti e poteri del Fondatore.

I rapporti tra il Fondatore unico Regione Campania e la Fondazione si conformano a quanto stabilito, in via prioritaria, dall'ordinamento UE e dalle norme di diritto interno sugli organismi degli Enti Pubblici Territoriali cui possono essere esternalizzate funzioni dell'Ente e

- atti di dotazione alla Fondazione;
- b) dalle donazioni, dai legati, dai contributi istituzionali ed ogni altra forma di liberalità espressamente destinati al patrimonio vincolato della Fondazione, salve le autorizzazioni di legge;
- 3. Il capitale di funzionamento è costituito da:
- a) contributi istituzionali non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio vincolato della Fondazione;
- b) contributi in conto capitale, in conto impianti e in espressamente esercizio, non vincolati all'incremento del patrimonio vincolato della Fondazione;
- c) donazioni, legati ed ogni altra forma di liberalità non vincolati espressamente all'incremento del patrimonio vincolato della Fondazione;
- d) eventuali avanzi gestione.
- 4. Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, comunque costituenti il patrimonio ed il capitale di funzionamento, durante la vita della Fondazione.

Articolo 5 Socio Fondatore

- 1. Socio Fondatore è la Regione cui attribuiti dal presente statuto e dalla legge ai soci della Fondazione.
- 2. Non sono ammessi altri Soci Fondatori.

Articolo 6 Diritti e poteri del Fondatore.

1. I rapporti tra il socio fondatore e la Fondazione si conformano alla disciplina comunitaria e statale e alle direttive regionali in materia di affidamento di attività e servizi in house providing agli organismi partecipati dalla Regione.

affidati direttamente servizi e attività. In tale prospettiva la Regione Campania esercita sulla Fondazione un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, nel rispetto delle competenze della catena di comando dell'Ente. Ne consegue che qualunque decisione sugli atti fondamentali della fondazione può essere legittimamente assunta solo previa deliberazione del Consiglio di Indirizzo che l'abbia autorizzata e conformemente a quanto deliberato dal Consiglio medesimo.

Il Consiglio di Indirizzo, inoltre, può indicare alla Fondazione il perseguimento di specifici obiettivi che hanno carattere vincolante per gli organi della stessa. Per quanto concerne gli atti di gestione, la Fondazione è tenuta ad uniformarsi alle direttive formulate dal Consiglio di Indirizzo, se e quando tali direttive siano formalmente impartite.

Sul piano dei controlli, la Regione Campania, attraverso le sue strutture amministrative competenti, può richiedere agli organi della Fondazione l'esibizione di qualunque atto concernente l'organizzazione e l'attività della stessa, anche in deroga a specifiche limitazioni di legge in ordine ai poteri di ispezione del Fondatore. Una indicazione degli atti da ritenersi fondamentali, gestionali e delle modalità operative delle forme di controllo potrà essere specificata nell'ambito dei contratti o convenzioni di servizio a stipularsi per ciascun affidamento diretto.

In caso di mancato conseguimento degli obiettivi, così come ogni qual volta ricorrano le condizioni fissate dalla normativa vigente per la rimozione dall'incarico dirigenziale dei dirigenti apicali delle strutture amministrative della Regione Campania, il Consiglio di Indirizzo può deliberare la revoca degli amministratori della Fondazione. Gli amministratori così revocati si devono astenere dal compiere qualunque atto inerente la carica ad eccezione di quelli indifferibili per legge.

- 2. La Regione, unico socio fondatore, esercita sulla Fondazione un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici secondo le Direttive regionali per l'esercizio del controllo analogo nei confronti degli organismi in house.
- 3. La Regione esercita i seguenti poteri:
- a) potere di nomina dei membri del consiglio di amministrazione;
- b) potere di programmazione, di direzione e di indirizzo;
- c) poteri di controllo strategico e di gestione;
- d) potere di ispezione e verifica. 4. La Regione, in particolare:
- a) verifica la coerenza delle attività della Fondazione con gli obiettivi strategici e con le prescrizioni stabilite negli atti di programmazione attraverso l'analisi preventiva e consuntiva degli atti;
- b) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi affidati ed esercita le funzioni di controllo sulle scelte operate dagli organi della Fondazione;
- c) esercita il controllo sull'andamento della gestione delle attività anche sotto il profilo della efficacia, della efficienza e della economicità dell'azione amministrativa con riferimento alle risorse e al raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati;
- d) esercita il controllo preventivo sui seguenti atti della Fondazione:
- d1) piano delle attività e
 relative variazioni;
- d2) budget di previsione
 economico e finanziario e relative
 variazioni;
- d3) variazioni della pianta organica del personale e di eventuale apporto di professionalità esterne mediante contratti di lavoro dipendente o di collaborazione;

d6) modifiche dello statuto e variazioni del capitale sociale;

- d7) acquisizione o dismissione di partecipazioni in altri organismi;
- d8) operazioni finanziarie a medio lungo termine e altre operazioni di finanza straordinaria.
- 5. La Regione può disporre, in qualunque momento e senza preavviso, ispezioni e verifiche documentali presso gli uffici della Fondazione volte ad accertare che l'attività è improntata al rispetto delle prescrizioni normative vigenti. A tal fine la competente struttura amministrativa della Giunta regionale può richiedere agli organi della Fondazione l'esibizione di qualunque atto concernente l'organizzazione e l'attività della stessa, anche in deroga a specifiche limitazioni di legge in ordine ai poteri di ispezione del Fondatore.
- 6. Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di controllo la Regione dispone l'audizione del presidente e del direttore generale della Fondazione ogni qualvolta lo ritiene necessario.
- 7. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi affidati e ogni qualvolta ricorrono le condizioni previste dalla normativa vigente per la rimozione dall'incarico dirigenziale dei dirigenti apicali delle strutture amministrative della Giunta regionale, la Regione può disporre la revoca degli amministratori della Fondazione.

Articolo 7 - Organi

- 1. Gli organi della Fondazione sono:
- \cdot Il Consiglio di Indirizzo
- .Il Presidente;
- .Il Consiglio di Amministrazione;
- ·Il Collegio Sindacale.

Articolo 7 Organi

- 1. Gli organi della Fondazione sono:
- a) il consiglio di indirizzo;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) l'organo di revisione dei conti.

Articolo 8 - Consiglio di Indirizzo.

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto dal socio Fondatore Regione Campania.

L'organizzazione, il funzionamento, e i poteri del Consiglio di Indirizzo si conformano alle norme dell'ordinamento comunitario e del diritto interno sull'assetto degli organismi strumentali degli Enti Pubblici che possono, per conto di questo svolgere attività "in house". 2. Il Consiglio di Indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione, se presente, il quale vi partecipa senza diritto di voto. 3. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per definire l'attività di indirizzo della Fondazione e delineare la programmazione annuale delle attività, nonchè esaminare e verificare il bilancio consuntivo della Fondazione, nel rispetto dell'iter procedimentale previsto dalle leggi regionali.

- 4. Il Consiglio di Indirizzo viene convocato presso la sede della Fondazione o in altro luogo purché in Italia, dal Presidente della Fondazione.
- 5. La convocazione avviene mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata, fax e posta elettronica certificata inviata almeno quindici giorni solari prima della riunione. La comunicazione dovrà contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell'ora della riunione. In mancanza di tale formalità il Consiglio si reputa regolarmente riunito quando è presente e rappresentato l'unico Fondatore Regione Campania.
- 6. Al Consiglio di Indirizzo partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale,

se nominato.

7. I verbali del Consiglio di Indirizzo

Articolo 8 Consiglio di Indirizzo.

- Il consiglio di indirizzo è 1. dal socio composto Regione. L'organizzazione, funzionamento e i poteri del consiglio di indirizzo conformano alle dell'ordinamento comunitario e del diritto interno sull'assetto degli organismi strumentali degli enti pubblici che possono svolgere attività in house.
- 2. Il consiglio di indirizzo si riunisce almeno due volte l'anno:
- a) entro il 30 giugno per la verifica della coerenza delle attività con gli obiettivi strategici e dello stato di attuazione degli obiettivi affidati e per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio sociale riferiti all'esercizio precedente;
- b) entro il 31 dicembre per la definizione degli obiettivi e degli indirizzi e per l'approvazione del bilancio di previsione economico e finanziario e del programma delle attività in conformità con il piano degli obiettivi per gli organismi in house approvato annualmente dalla Giunta regionale.
- 3. Il consiglio di indirizzo è convocato e presieduto dal socio fondatore.
- 4. Le adunanze del consiglio di indirizzo sono valide se è presente il socio fondatore. Alle riunioni del consiglio partecipano, senza diritto di voto, se formalmente convocati dal socio fondatore, i membri del consiglio di amministrazione della Fondazione.
- 5. I verbali delle adunanze del consiglio di indirizzo sono redatti in apposito libro da persona designata dal socio fondatore.

sono redatti in apposito libro da persona designata dal Presidente del Consiglio di Indirizzo.

Articolo 9 - Poteri del Consiglio di Indirizzo

- 1. Al Consiglio di Indirizzo spettano i seguenti poteri:
- 1) definizione del programma annuale
 e/o pluriennale di indirizzo;
- 2) approvazione del programma annuale e/o pluriennale delle attività;
- 3) approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi elaborati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'iter procedimentale previsto dalle leggi regionali;
- 4) modifiche statutarie, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2
- del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361; 5) nomina e revoca del Direttore
- Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, determinando all'atto della nomina la durata
- dell'incarico ed il relativo trattamento economico;
- 6) istituzione di uffici e rappresentanze sia in Italia che all'estero;
- 7) autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre degli immobili e degli altri cespiti della Fondazione;
- 8) determinare il compenso del Presidente della Fondazione e dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 2. Le deliberazioni che avranno ad oggetto lo statuto della Fondazione non saranno valide se non approvate anche dalla Giunta Regionale della Campania.

Articolo 9 Poteri del Consiglio di Indirizzo

- 1. Il consiglio di indirizzo è l'organo di indirizzo e di controllo sulle attività della Fondazione anche sotto il profilo della efficacia, della efficienza e dell'economicità della gestione e dell'azione amministrativa. In particolare, il consiglio di indirizzo esercita i seguenti poteri:
- a) determina annualmente gli obiettivi da realizzare, le priorità e le risorse disponibili in conformità con il piano degli obiettivi per gli organismi in house approvato dalla Giunta regionale;
- b) approva annualmente, su proposta del consiglio di amministrazione della Fondazione e in conformità con il piano degli obiettivi per gli organismi in house, il programma delle attività;
- c) verifica la coerenza delle attività della Fondazione con gli obiettivi strategici stabiliti nel programma delle attività e la rispondenza dei risultati della gestione con le direttive impartite;
- d) approva il bilancio annuale di previsione economico e finanziario e le relative variazioni;
- e) approva il bilancio consuntivo annuale e il bilancio sociale;
- f) approva le modifiche
 statutarie;
- g) esercita il diritto di veto sulle deliberazioni del consiglio di amministrazione assunte in difformità dagli indirizzi e dalle direttive impartite;
- h) nomina il Direttore generale su proposta del consiglio di amministrazione e determina la durata dell'incarico e la misura del trattamento economico;
 - i)revoca il Direttore generale
 gli amministratori della

Articolo 10 - Il Presidente

- 1. Il Presidente della Fondazione è una donna, è designato dal Presidente della Regione Campania tra coloro che si siano particolarmente distinti nei settori di interesse della Fondazione ed è nominato dal Consiglio di Indirizzo; dura in carica cinque anni e può essere rieletto.
- 2. Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Amministrazione.
- 3. Il Presidente è responsabile dell'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione del buon andamento della Fondazione.
- 4. Il Presidente esercita tutti i poteri che il presente statuto e la legge non riservino al Consiglio di Indirizzo o al Consiglio di Amministrazione o al Direttore Generale.
- 5. Il Presidente inoltra al Presidente della Regione Campania un'analitica relazione semestrale sull'andamento della Fondazione, individuando in modo particolare lo stato di attuazione dei progetti in atto, le linee di ulteriore sviluppo dell'azione della Fondazione che si stanno perseguendo e il calendario delle iniziative e degli eventi previsti nel successivo semestre.
 6. Al Presidente spetta la
- rappresentanza legale e processuale della Fondazione.

Fondazione;

- 1) istituisce uffici e
 rappresentanze sia in Italia che
 all'estero;
- m) autorizza il consiglio di amministrazione ad <mark>assumere gli</mark> atti di disposizione degli immobili e degli altri cespiti della Fondazione.

Articolo 10 Il Presidente

- 1. Il presidente della Fondazione è una donna. Il presidente della Fondazione è nominato dal Presidente della Giunta regionale tra le donne che si sono particolarmente distinte nei settori di interesse della Fondazione. Dura in carica cinque anni e può essere rieletto.
- 2. Il presidente della Fondazione convoca e presiede il consiglio di amministrazione. Se richiesto da due consiglieri riunisce il consiglio di amministrazione entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.
- 3. Il presidente è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del buon andamento della Fondazione.
- 4. Il presidente esercita i poteri che il presente statuto e la legge non riservano al consiglio di indirizzo, al consiglio di amministrazione e al Direttore generale. In particolare, il presidente della Fondazione:
- a) invia, entro il 15 settembre di ogni anno, alla competente struttura amministrativa della Giunta regionale la proposta di programma delle attività per l'esercizio successivo formulata dal consiglio di amministrazione sulla base degli indirizzi e delle direttive del consiglio di indirizzo;
- b) invia, prima della adozione, alla competente struttura amministrativa della Giunta regionale gli atti assoggettati al controllo preventivo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera

Articolo 11 - Il Consiglio di amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione e da altri sei membri, designati dal Presidente della Giunta della Regione Campania tra i soggetti forniti di adeguati titoli di studio ed esperienze professionali, che con la loro attività ed impegno si siano distinti nei campi di interesse della Fondazione e sono nominati dal Consiglio di Indirizzo.
 2. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione.
- 3. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
- 4. Qualora taluno di essi venga meno per qualsiasi motivo, nei successivi trenta giorni il Presidente della Giunta della Regione Campania provvede a designare un nuovo componente che verrà nominato dal Consiglio di Indirizzo. Decorso tale termine il Consiglio di Amministrazione provvede a completarsi per cooptazione, comunicando il relativo provvedimento, una volta adottato, al Presidente della Regione Campania. I sostituti devono possedere i requisiti fissati al comma 1 e restano in carica fino alla scadenza dei cinque anni di mandato dei Consiglieri originariamente nominati. 5. Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio di

- d) e la documentazione di corredo;
 c) inoltra al consiglio di
 indirizzo un'analitica relazione
 semestrale sull'andamento della
 Fondazione che illustra, in
 particolare, le scelte operate,
 l'andamento della gestione delle
 attività e lo stato di attuazione
 dei progetti in atto, le linee di
 ulteriore sviluppo dell'azione
 della Fondazione che si stanno
 perseguendo e il calendario delle
 iniziative e degli eventi previsti
 nel successivo semestre.
- 5. Al presidente spetta la rappresentanza legale e processuale della Fondazione.

Articolo 11

Il Consiglio di amministrazione

- 1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente della Fondazione e da due consiglieri nominati dal Presidente della Giunta regionale tra i soggetti forniti di adeguati titoli di studio ed esperienze professionali, che con la loro attività ed impegno si sono distinti nei campi di interesse della Fondazione.
- 2. Il consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal presidente della Fondazione.
- 3. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
- 4. I membri del consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari, revocati o altrimenti cessati dalla carica sono surrogati dal Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla comunicazione dell'evento. membri del consiglio di amministrazione nominati surrogazione durano in carica fino cessazione del mandato alla del collegio quinquennale amministrativo.
- 5. La cessazione contestuale, per qualsiasi motivo, del presidente e

Amministrazione decade e il Presidente della Giunta della Regione Campania provvederà, nei successivi quindici giorni, alla designazione del nuovo Consiglio di Amministrazione che verrà nominato dal Consiglio di Indirizzo.

6. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per redigere il bilancio consuntivo della Fondazione da proporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo.

- 7. In caso di necessità il Bilancio potrà essere approvato entro il 30 giugno.
- 8. Il Consiglio di amministrazione viene convocato presso la sede della Fondazione o in altro luogo purché in Italia, dal Presidente della Fondazione.
- 9. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale, se nominato.

Articolo 12 - Poteri del Consiglio di amministrazione

- 1. Al Consiglio di Amministrazione spettano i seguenti poteri:
- 1) attuazione degli indirizzi annuali e pluriennali definiti dal Consiglio di Indirizzo;
- 2) elaborazione dei programmi di attività annuali e pluriennali da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- 3) predisposizione dei bilanci

- dei due consiglieri determina la decadenza del consiglio di amministrazione. In tal caso, il Presidente della Giunta regionale provvede tempestivamente e comunque non oltre venti giorni dalla communicazione dell'evento alla nomina ex novo del presidente e dei consiglieri.
- 6. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno:
- a) entro il 31 maggio per la redazione dello schema del bilancio consuntivo annuale e del bilancio sociale da sottoporre all'approvazione del consiglio di indirizzo;
- b) entro il 5 settembre per la eleborazione della proposta di programma delle attività preodinata alla redazione da parte della competente struttura amministrativa della Giunta regionale del piano degli obiettivi per gli organismi in house partecipati dalla Regione;
- c) entro il 30 novembre per la redazione del programma delle attività e per la redazione dello schema del bilancio di previsione economico e finanziario da sottoporre all'approvazione consiglio di indirizzo.
- 7. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente presso la sede della Fondazione o in altro luogo purché in Italia.
- 8. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore generale, se nominato.

Articolo 12 Poteri del Consiglio di amministrazione

- 1. Il consiglio di amministrazione esercita i seguenti poteri:
- <mark>a</mark>) attua gli indirizzi definiti dal consiglio di indirizzo;
- b) elabora, sulla base delle direttive del consiglio di indirizzo, la proposta di programma delle attività preordinata alla redazione, da parte della

consuntivi e preventivi;

- 4) proposta al Consiglio di Indirizzo della nomina e revoca del Direttore Generale, del suo trattamento economico e della durata dell'incarico;
- 5) disposizione degli immobili o degli altri cespiti del patrimonio della Fondazione previa autorizzazione del Consiglio di Indirizzo.

2. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi del contributo di un Comitato scientifico composto di esperti scelti tra persone di comprovata esperienza e professionalità esperti scelti tra persone nei campi di interesse della Fondazione, che prestano la loro opera a titolo gratuito.

Articolo 13 - Convocazioni del Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza dellmaggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
- 2. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede dellaFondazione o in altro luogo, purché in Italia, ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri in carica.
- 4. La convocazione è fatta dal Presidente, mediante lettera

- competente struttura amministrativa della Giunta regionale, del piano degli obiettivi per gli organismi in house;
- c) redige il programma delle attività in conformità con le previsioni del piano deali obiettivi per gli organismi house approvato dalla Giunta regionale;
- d) redige gli schemi dei bilanci di previsione e consuntivi e il bilancio sociale;
- e) propone al consiglio di indirizzo la nomina del Direttore generale, la misura del trattamento economico e la durata dell'incarico;
- assume gli atti di disposizione degli immobili o degli altri cespiti del patrimonio della Fondazione previo parere vincolante della competente struttura <mark>amministrativa d</mark>ella Giunta regionale e autorizzazione consiglio di indirizzo.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi del contributo di un Comitato scientifico composto di esperienza comprovata е professionalità nei campi di interesse della Fondazione, che prestano la loro opera a titolo gratuito

Articolo 13 <mark>Adunanze</mark> del Consiglio di Amministrazione

- 1. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza <mark>componenti </mark>e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
- 2. In caso di parità prevale il voto del presidente.
- 3. Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o in altro luogo, purché in Italia, ogni volta che presidente lo ritiene opportuno e quando ne sia fatta richiesta <mark>scritta</mark> <mark>dai due</mark> consiglieri carica.
- 4. La convocazione è fatta dal presidente, mediante lettera

raccomandata, fax, posta elettronica certificata o telegramma inviati a ciascun consigliere almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della riunione. 5. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore Generale della Fondazione, se nominato, o - in assenza di questo - da persona designata dal Consiglio stesso. 6. Delle sedute del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente della Fondazione e dal Segretario. I verbali sono raccolti in apposito libro, custodito dal Presidente della Fondazione; il Presidente della Regione Campania può in ogni momento richiedere copia dei verbali.

7. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i componenti dell'organo. La condizione essenziale per la validità della riunione in teleconferenza o videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario che deve essere nominato nel medesimo luogo in cui è il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Articolo 14 - Direttore Generale.

1) Il Consiglio di Indirizzo può nominare un Direttore Generale della

raccomandata, fax, posta elettronica certificata o telegramma inviati a ciascun consigliere almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della riunione.

- 5. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal Direttore generale, se nominato, o in assenza di questo da persona designata dal consiglio stesso.
- 6. Delle sedute del consiglio di amministrazione è redatto verbale, sottoscritto dal presidente della Fondazione e dal segretario. I verbali sono raccolti in apposito libro, custodito dal presidente della Fondazione. La competente struttura amministrativa della Giunta regionale può in ogni momento richiedere copia dei verbali delle adunanze consiliari.
 7. Il consiglio di amministrazione può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza
- mediante teleconferenza o videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i componenti dell'organo. condizione La essenziale per la validità della riunione in teleconferenza videoconferenza è che tutti partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi presupposti la riunione considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed segretario che deve essere nominato nel medesimo luogo in cui è Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione verbale.

Articolo 14 Direttore generale

1. Il Consiglio di Indirizzo può nominare un Direttore Generale

Fondazione nei modi fissati dagli articoli precedenti.

- 2. Il Direttore Generale:
- a) esegue le delibere del Consiglio di Amministrazione e i provvedimenti del Presidente della Fondazione, garantendo l'organicità e la funzionalità della struttura organizzativa;
- b) adotta gli atti organizzativi interni della Fondazione ed è responsabile della gestione del personale che opera presso la Fondazione;
- c) esercita tutti i poteri che gli sono affidati dal Consiglio di Amministrazione, potendo disporre, sulla base di specifica delibera del Consiglio stesso che fissa anche il limite massimo del valore economico di ogni singola operazione, del potere di spesa per l'acquisto dei beni, servizi e forniture indispensabili per lo svolgimento delle attività della Fondazione;
- d) è responsabile della corretta applicazione delle norme concernenti le procedure di spesa applicabili alla Fondazione;
- e) collabora con il Presidente ogni volta che gli sia richiesto ed è tenuto a rendere al Consiglio di Amministrazione e al Presidente della Fondazione tutte le informazioni che siano da loro richieste.
- 3. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con funzioni di segretario.

Articolo 15 - Collegio Sindacale

- 1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi che sono nominati esclusivamente tra gli iscritti nel Registro dei revisori Contabili dal Consiglio di Indirizzo. 2. Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- 3. Sono cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di Sindaco quelle previste dagli artt. 2382 e 2399 del codice civile.

- della Fondazione nei modi fissati dagli articoli precedenti.
- 2. Il Direttore Generale:
- a) esegue le delibere del Consiglio di Amministrazione e i provvedimenti del Presidente della Fondazione, garantendo l'organicità e la funzionalità della struttura organizzativa;
- b) adotta gli atti organizzativi interni della Fondazione ed è responsabile della gestione del personale che opera presso la Fondazione;
- c) esercita tutti i poteri che gli sono affidati dal consiglio di amministrazione, potendo disporre, sulla base di specifica delibera del consiglio stesso che fissa anche il limite massimo del valore economico di ogni singola operazione, del potere di spesa per l'acquisto dei beni, servizi forniture indispensabili per 10 svolgimento delle attività della Fondazione;
- d) è responsabile della corretta applicazione delle norme concernenti le procedure di spesa applicabili alla Fondazione;
- e) collabora con il Presidente ogni volta che gli sia richiesto ed è tenuto a rendere al consiglio di indirizzo, al consiglio di amministrazione e al presidente della Fondazione tutte le informazioni che siano da loro richieste.
- 3. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con funzioni di segretario verbalizzante.

Articolo 15 Revisione Contabile

- 1. L'organo di revisione dei conti è composto da un revisore unico oppure da tre membri nominati dal consiglio di indirizzo tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- 2. L'organo di revisione dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- 3. Sono cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di

4. Il Collegio Sindacale accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; effettua verifiche di cassa; provvede al riscontro della gestione finanziaria; esprime, mediante specifiche relazioni, il suo parere sui bilanci consuntivi.

5. I membri del Collegio Sindacale hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e sono in ogni caso tenuti a parteciparvi quando è formalmente richiesta la loro presenza dal Presidente della Fondazione.

Articolo 16 - Durata della Fondazione

1. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Articolo 17 - Devoluzione del Patrimonio - Nomina dell'organo di liquidazione

1. In caso di estinzione della Fondazione, i beni residui dopo l'esaurimento delle operazioni di liquidazione, sono devoluti a fini di pubblica utilità alla Regione Campania, che provvederà ai sensi dell'art. 31 comma 1 del codice civile.

2. In caso di scioglimento od estinzione della Fondazione, il Presidente della Giunta Regionale della Campania provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e l'eventuale compenso.

revisore legale quelle previste dagli artt. 2382 e 2399 del codice civile.

4. L'organo di revisione:

- a) assicura la vigilanza sulla regolarità contabile della gestione e accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
- b) effettua le verifiche di cassa;
- c) provvede al riscontro della gestione finanziaria;
- d) esprime, mediante specifiche relazioni, il parere sulla proposta del bilancio di previsione economico e finanziario annuale e sulle variazioni di bilancio, nonchè sulla proposta del bilancio consuntivo annuale.
- 5. I membri del l'organo di revisione hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e sono in ogni caso tenuti a parteciparvi quando è formalmente richiesta la loro presenza dal presidente della Fondazione.

Articolo 16 Durata della Fondazione

1. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Articolo 17 Devoluzione del Patrimonio - Nomina dell'organo di liquidazione

- 1. In caso di estinzione della Fondazione, i beni residui dopo l'esaurimento delle operazioni di liquidazione, sono devoluti a fini di pubblica utilità alla Regione, che provvederà ai sensi dell'art. 31 comma 1 del codice civile.
- 2. In caso di scioglimento od estinzione della Fondazione, il Presidente della Giunta Regionale della Campania provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e l'eventuale compenso.

